



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Ente Acque della Sardegna
Servizio Dighe**

Lavori di adeguamento della diga di Monte Crispu

**SERVIZIO DI VERIFICA
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA**

Allegato C: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il RUP
Ing. Mauro Piras

Servizio Dighe
Il Direttore
Ing. Roberto Meloni



SOMMARIO

1 Sommario

1	Sommario	2
1.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	3
1.1	Requisiti di ordine generale	3
1.2	Requisiti speciali e mezzi di prova	3
1.3	Requisiti di idoneità professionale	3
1.4	Requisiti di capacità Economico – Finanziaria.....	5
1.5	Requisiti di capacità Tecnico-Professionali	5
2.	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E I CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE .	7

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per poter partecipare alla gara in oggetto, il concorrente deve essere in possesso, alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla procedura, dei requisiti minimi di cui ai successivi paragrafi.

1.1 Requisiti di ordine generale

Il concorrente non deve trovarsi in nessuna delle condizioni richiamate dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 e s.m.i e non deve trovarsi in qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

1.2 Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei capitoli seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Il concorrente o nel caso di RTP da costituire, i singoli soggetti, al fine di partecipare alla manifestazione dovrà essere, al momento del termine ultimo per la presentazione delle candidature, abilitato, iscritto e presente nel sistema SARDEGNACAT nelle seguenti categorie merceologiche:

- AP23AD23 - STRUTTURE – VERIFICHE E COLLAUDI - Seconda Fascia: Servizi di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

1.3 Requisiti di idoneità professionale

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità

vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) Inoltre, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del Codice dei contratti pubblici, i concorrenti alla gara devono essere alternativamente:

- organismi accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quali organismi di ispezione di tipo A o di tipo C nel settore "costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica" per la tipologia ispettiva "ispezioni sulla progettazione delle opere";
- soggetti di cui all'art. 46 c. 1 del D. lgs. n. 50/2016 dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, specifico per le attività di verifica di progetti, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008.

Requisiti del Gruppo di Verifica minimo

Per l'espletamento dell'incarico affidatogli l'Affidatario si avvarrà del Gruppo di Verifica indicato in sede di offerta. **Il Gruppo di Verifica minimo dovrà essere costituito almeno dalle seguenti figure:**

- n. 1 Ingegnere con funzioni di Coordinatore della Struttura Tecnico Professionale iscritto all'Ordine di appartenenza che assume l'incarico e il ruolo di **Responsabile del Gruppo di Verifica**.
- n. 1 Geologo
- n.1 Tecnico esperto in sicurezza in possesso dei requisiti prescritti dall'art.98 del D. lgs. N.81/08 e ss.mm.ii.

[eventualmente coincidente con uno dei soggetti di cui ai precedenti punti]

Il Gruppo di Verifica minimo dovrà essere composto di professionisti con qualifiche e abilitazioni di cui ai punti seguenti:

Per il professionista che espleta l'incarico di Responsabile del Gruppo di Verifica

- d)** Iscrizione all'apposito albo professionale previsto per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni integrative allegate alla domanda di partecipazione, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di esperto in materia di sicurezza

- e)** I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni integrative allegate alla domanda di partecipazione, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il professionista Geologo

- f)** I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni integrative allegate alla domanda di partecipazione, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista.

1.4 Requisiti di capacità Economico – Finanziaria

- a) **Fatturato globale medio annuo** per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a € 100.000,0.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, tale requisito trova motivazione in relazione alla complessità e alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara. In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili professionali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantire la capacità professionale, per assicurare un adeguato livello qualitativo delle prestazioni richieste. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici **che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

1.5 Requisiti di capacità Tecnico-Professionali

In forza dell'art.83 comma 6 nonché dell'Allegato XVII del D.Lgs.n.50/2016, tenuto conto delle indicazioni del punto 2.2.2.1 del Titolo IV e del punto 2.3 del Titolo VII delle Linee Guida ANAC n.1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" aggiornate con delibera del Consiglio dell'autorità n. 417 del 15 maggio 2019, l'operatore economico dovrà possedere, a pena di esclusione, tutti i seguenti requisiti:

- a) **servizi "di punta" di verifica, di progettazione o di direzione lavori espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche:
- l'operatore economico deve aver eseguito, **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, **due appalti di servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori** relativi a lavori ciascuno almeno pari all'importo di € 2,692,138.43 pari al cinquanta per cento dell'importo stimato delle opere nella categoria **S.05**.
 - l'operatore economico deve aver eseguito, **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, **due appalti di servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori** relativi a lavori ciascuno almeno pari all'importo di € 176,620.46 pari al cinquanta per cento dell'importo stimato delle opere nella categoria **E.20**.
 - l'operatore economico deve aver eseguito, **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, **due appalti di servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori** relativi a lavori ciascuno almeno pari all'importo di € 81,620.10 pari al cinquanta per cento dell'importo stimato delle opere nella categoria **V.01**.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riassunti nella seguente tabella:

Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per ognuno dei servizi di punta (0,5 Valore delle Opere)
STRUTTURE:S.05	IX/b IX/c	€5,384,276.85	€2,692,138.43
EDILIZIA: E.20	I/c	€353,240.91	€176,620.46
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA': V.01	VI/a	€163,240.20	€81,620.10

Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante dichiarazione da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. secondo le seguenti precisazioni:

- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ai fini del possesso dei requisiti richiesti sono valutabili i servizi resi per studi di fattibilità e quant'altro indicato ai punti 2.2.2.3, 2.2.2.4 e 2.2.2.5 delle Linee Guida ANAC n. 1, Titolo IV;
- i servizi di progettazione dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali atti, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione attestante il rilascio della concessione edilizia con estremi di approvazione. In caso di comprovata impossibilità alla presentazione dei documenti suddetti, potrà essere presentata dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta (Determinazione n. 20 del 26.11.2003 dell'Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici);
- i servizi di direzione dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta;
- per servizi svolti nel decennio precedente devono intendersi, oltre ai servizi iniziati ed ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel periodo di riferimento;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario o di GEIE costituendo al momento della partecipazione alla gara, la predetta dichiarazione deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che ne fanno parte.

Nota bene:

Trova applicazione quanto previsto dal D.M. 17/07/2016 in merito alla corrispondenza dei suddetti identificativi opera (ID) con le classi e categorie della previgente L. 143/1949, nonché quanto previsto all'art. 8 del medesimo

decreto in virtù del quale gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera, fatto salvo quanto previsto dal par. V delle L.G. n.1 ANAC punto 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016 e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21/02/2018.

2. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E I CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Trova applicazione quanto previsto dal par. IV delle L.G. n.1 ANAC punto 2.2.3 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016 e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21/02/2018 in virtù delle quali l'articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a) a d), ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

A tale proposito si richiama il chiarimento pubblicato sul sito dell'ANAC in data 19/11/2018 a seguito della seduta del 14/11/2018:

“Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria di cui al punto 7.4 (n.d.r. corrispondente al punto 1.4 del presente documento) deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti. L'operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultima”

La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal presente disciplinare, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 1.3 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia. In particolare, il requisito di cui al punto 1.3 lett. a), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel Gruppo di Verifica sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 1.3 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 1.3 lett. c), relativo alla idoneità alla esecuzione del servizio di verifica di cui all'articolo 26 comma 6 del Codice deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

È ammessa la partecipazione in raggruppamento di tipo orizzontale, verticale e misto.

I requisiti di cui al punto 1.3 lett. d) relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dal Responsabile del Gruppo di Verifica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 1.4 lett. a) (servizi di punta) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

A tale proposito si richiama il chiarimento pubblicato sul sito dell'ANAC in data 19/11/2018 a seguito della seduta del 14/11/2018:

“Con riferimento al requisito dei “due servizi di punta” (...), il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento -mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo). Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria”.

Nota bene:

Dovendo garantire che la mandataria possieda il requisito dei servizi di punta in misura maggioritaria nel caso di raggruppamenti orizzontali, la stessa dovrà necessariamente possedere almeno uno dei due servizi di punta e in misura maggioritaria (superiore al 50% del valore del requisito richiesto). Il restante servizio dovrà essere posseduto o dalla stessa mandataria o da una delle mandanti. Resta ferma la possibilità di presentare un servizio unico purché esso sia di importo tale da garantire il requisito richiesto con i due servizi.